



COMUNE DI VALGUARNERA  
( Provincia di Enna )

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 06 DEL 11/01/2016

OGGETTO: EDUCATIVA DOMICILIARE IN FAVORE DI MINORI – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.

COMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE		PRESENTE	ASSENTE
<i>FRANCESCA DRAIA'</i>	<i>SINDACO</i>	✓	
<i>TROVATO ALFONSO</i>	<i>ASSESSORE ANZIANO</i>	✓	
<i>GRECO CONCETTA</i>	<i>ASSESSORE</i>	✓	
<i>VINCENZO SERRAVALLE</i>	<i>ASSESSORE</i>	✓	
<i>FABIO RICCOBENE</i>	<i>ASSESSORE</i>	✓	

5

0

**Regolarità Tecnica** attestata ed acquisita dal Responsabile del Settore Socio/Culturale All. n. ( 2 ) che è parte integrante dell'atto deliberativo

**Regolarità contabile** attestata ed acquisita dal Responsabile dei Servizi Finanziari All. n. ( 3 ) che è parte integrante dell'atto deliberativo

L'anno duemilasedici, il giorno 11, del mese genn., alle ore 18,30, nella sede Municipale del Comune di Valguarnera

**LA GIUNTA COMUNALE**

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Alfredo Verso

**VISTO** l' O.R.E.L.;

**VISTA** la L.R. n° 44/91;

**Visto** l'art.12 della L.R. 30/00;

**Visto** lo Statuto Comunale approvato con delibera C.C. n. 119 del 17/11/2003;

**Vista** la delibera di G.C. n. 46 del 24/06/2015;

**Vista la proposta del Responsabile del Settore Socio/Culturale, allegato n. ( 1 ) che fa parte integrante del presente atto deliberativo**

**Preso atto che sulla proposta risultano attestate la Regolarità Tecnica allegato n. ( 2 ) e la Regolarità Contabile, allegato n. (3)**

**Ritenuto che la sottoscrizione delle attestazioni rilasciate ai sensi dell'art.12 della L.R. 30/00 equivalgono ad attestazioni di regolarità formale e sostanziale del provvedimento;**

**Ad unanimità di voti,**

**DELIBERA**

Approvare la proposta del Responsabile del Settore Affari Generali, che è parte integrante del presente provvedimento.

**Il Segretario Generale**

Alfredo Verso




**L'Assessore Anziano**

Alfonso Trovato



**Il Sindaco**

Francesca Draia





**COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE  
PROVINCIA REGIONALE DI ENNA**

(All. 1)

Oggetto: Educativa domiciliare in favore di minori. - Approvazione schema di convenzione.

Propone il Responsabile del Settore Affari Generali

Si premette:


- vista la delibera della G.C. n. 105 del 28.10.2015 con la quale è stato autorizzato il Responsabile del Settore Socio/Culturale a porre in essere gli atti relativi al fine di garantire il servizio di educativa domiciliare in favore di minori a rischio sottoposti a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria per mesi tre, nelle more che da parte della Regione Siciliana venga finanziata la seconda annualità del Piano di zona triennio 2010-2012;
- vista, altresì, la determina n. 266 del 23.12.2015 con la quale la Coop. Sociale Asmida arl onlus di Enna è stata incaricata per l'espletamento del servizio di cui sopra;
- Rilevato che con la predetta cooperativa occorre stipulare apposita convenzione al fine di meglio regolamentare il rapporto convenzionale;
- Visto lo schema di convenzione allegato al presente atto;
- Ravvisata la opportunità di approvare lo schema di convenzione da stipulare con la coop. Asmida di Enna ed autorizzare, altresì, il Responsabile del Settore Affari Generali per provvedere in merito;
- Per tutto quanto precede,

**PROPONE**

Richiamate integralmente le premesse,

1. Approvare lo schema di convenzione da stipulare con la coop. Sociale Asmida di Enna per l'espletamento del servizio di educativa domiciliare in favore di minori a rischio per mesi tre mediante l'impiego di n. 1 psicologo e n. 1 educatore, per il costo complessivo di € 3.000,00 IVA compresa.
2. Autorizzare il Responsabile del Settore Affari Generali a procedere alla stipula della predetta convenzione.

Il Responsabile del Settore AA.GG.  
F.F.dott. Calogero Centonze



## COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

### **SCHEMA CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO AL SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE IN FAVORE DI MINORI – 2016.**

L’anno duemilascidici il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, nei locali dell’Assessorato Politiche Sociali, tra l’Amministrazione Comunale di Valguarnera, d’ora in avanti designata con il termine di “A.C.”, legalmente rappresentata dal dott. \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso il Comune di Valguarnera e il Sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, nella qualità di legale rappresentante della Cooperativa Sociale \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, d’ora in avanti designato con il termine di “Ente”, con sede in \_\_\_\_\_, iscritta all’Albo Reg.le ex art. 26 L.R. 22/86, al n. \_\_\_\_\_ giusto provvedimento del competente Assessorato Regionale Enti Locali D.A. n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, per svolgere il servizio relativo alla Educativa domiciliare in favore di minori.

#### PREMESSO

- che l’Amministrazione Comunale di Valguarnera, con delibera di Giunta Comunale n. 105 del 28 ottobre 2015 ha stabilito di riattivare il servizio di Educativa domiciliare in favore di minori sottoposti a provvedimenti, in ambito Civile dell’Autorità Giudiziaria;
- che il suddetto servizio si prefigge di sostenere i minori e le loro famiglie in un percorso di crescita personale e di potenziamento delle competenze genitoriali;
- che ragioni tecniche, economiche e di opportunità politico-sociale inducono l’A.C. ad attuare il servizio di Educativa domiciliare in favore di minori in alternativa alla gestione diretta, mediante la stipula di convenzione con istituzioni ed enti del privato sociale, sulla scorta di elementi di valutazione che privilegino il carattere relazionale e professionale delle prestazioni richieste e le motivazioni poste a base dell’attività svolta dai medesimi enti, oltre alla necessità di pervenire ad economicità di bilancio e ad una migliore qualità del servizio, attese le sempre più crescenti esigenze dell’utenza;
- che lo strumento della convenzione con gli enti assistenziali trova ulteriore legittimazione nell’art. 16, 4° comma, lett. c) della Legge Regionale n. 22/86

#### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

##### Art. 1

##### Oggetto della convenzione – Prestazioni

L’Ente come sopra rappresentato s’impegna ad eseguire il servizio relativo alla educativa domiciliare in favore di minori, mediante le seguenti prestazioni:

- attività connesse allo studio e allo svolgimento dei compiti scolastici;
- attività legate alla vita in comune e alla socializzazione;
- attività di tempo libero, sia all’interno della famiglia che all’esterno favorendo anche l’uso di strutture ricreative e sportive esterne;

nonché delle modalità ed indicazioni progettuali-organizzative aggiuntive e migliorative previste nel progetto presentato dalla medesima cooperativa.

## Art. 2 Personale

Il personale impiegato per il servizio di educativa domiciliare in favore di minori dovrà essere costituito da:

- n. 1 Psicologo, per 20 ore mensili;
- n. 1 educatore, per 20 ore mensili.

## Art. 3 Prescrizioni

Gli operatori impegnati nell'espletamento del servizio dovranno essere muniti di titolo specifico per la qualifica professionale conforme alla vigente normativa e alle mansioni espletate.

L'Ente potrà in caso di carenza di soci lavoratori impiegare 1/3 di lavoratori dipendenti, purché in possesso dei requisiti di cui sopra.

Le prestazioni da effettuarsi in ordine alla presente convenzione non potranno in alcun caso costituire rapporto di lavoro subordinato nei confronti del Comune.

Tutti gli operatori dovranno assolvere con impegno e diligenza le loro mansioni, favorendo a tutti i livelli un clima di reale e responsabile collaborazione in armonia con gli scopi che l'Ente persegue.

L'Ente dovrà garantire la copertura assicurativa e previdenziale degli operatori in dipendenza del servizio prestato, sia durante lo svolgimento dell'attività professionale che durante il percorso da effettuare nello svolgimento delle attività, esonerando il Comune da ogni responsabilità.

L'Ente dovrà comunicare ogni sostituzione del personale dovuta sia ad assenza che ad inidoneità allo svolgimento delle prestazioni oggetto della presente convenzione.

Le osservazioni o i richiami di particolare rilievo, che l'Amministrazione Comunale ritenesse di dover fare nei riguardi degli operatori, saranno preventivamente comunicati al responsabile dell'Ente.

L'Ente è obbligato a dare tempestiva comunicazione all'A.C. di qualsiasi variazione intervenuta sul numero degli utenti e sulla tipologia delle prestazioni erogate.

## Art. 4 Obblighi

L'Ente s'impegna a rispettare l'art. 37 lett. B) del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per le cooperative.

L'Ente s'impegna, inoltre, a rispettare per gli operatori impiegati i contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti.

Nel caso di inottemperanza l'A.C., oltre a farne segnalazione all'Ispettorato del Lavoro, ha facoltà di sospendere il pagamento sino al 50% dell'importo dovuto in base alla presente convenzione, con riserva di procedere alla relativa liquidazione dopo aver accertato la regolarizzazione delle posizioni assicurative.

L'Ente non potrà sollevare eccezione alcuna per il ritardato pagamento a seguito della disposta sospensione, né avrà titolo per richiedere alcun risarcimento.

## Art. 5 Volontariato

L'Ente, nello svolgimento delle attività, può avvalersi di volontari, a supporto dell'attività assistenziale, purché non sostituiscano il personale normalmente addetto e concordino il loro intervento con gli educatori in modo costruttivo e coordinato.

L'Ente risponde a tutti gli effetti dell'opera prestata da volontari, assicurando detti operatori contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi, oltre al rimborso delle spese da questi effettivamente sostenute, senza l'assunzione di alcuna forma di rapporto contrattuale di tipo professionale con l'A.C. e senza corresponsione di alcun compenso.

Art. 6  
Destinatari

Il servizio di educativa domiciliare è rivolto a otto minori di età compresa tra i 3 i 18 anni segnalati e valutati dai servizi sociali e bisognosi di interventi educativi.

Art. 7  
Durata

L'appalto decorrerà dalla stipula della convenzione e avrà la durata temporale di mesi tre, nel limite delle ore di attività prevista dal progetto. E' escluso il rinnovo tacito.

Art. 8  
Recesso della convenzione

L'A.C. si riserva di accertare a mezzo dei propri uffici gli adempimenti di cui agli articoli precedenti. Eventuali inadempienze, di qualsiasi natura, formeranno oggetto di regolare contestazione e potranno, ove ripetute, dar luogo a risoluzioni dei rapporti con segnalazione ai competenti organi di vigilanza. Nel caso di accertate gravi inadempienze alla presente convenzione da parte di uno dei contraenti, la parte lesa può contestare per iscritto le inadempienze alla controparte. Trascorsi 15 giorni dalla contestazione senza che la parte inadempiente provveda a sanare o rimuovere le inosservanze, la parte lesa ha facoltà di recesso. Se la parte inadempiente è l'Ente, l'A.C. ha diritto di sospendere la liquidazione dei compensi pattuiti sino a definizione della controversia.

Art. 9  
Controllo e verifica dei risultati

Sul servizio svolto dall'Ente sono riconosciute al Comune ampie facoltà di controllo in merito:

- all'adempimento puntuale e preciso dei programmi di lavoro previsti;
- al rispetto di tutte le norme contrattuali e contributive nei confronti di soci lavoratori e dei dipendenti;
- ad ogni ulteriore adempimento di cui agli articoli precedenti.

L'ufficio comunale competente esaminerà i risultati raggiunti dal servizio, i piani d'intervento, la validità delle metodologie di lavoro, con relazione finale da presentare all'Ufficio competente.

Eventuali proposte operative formulate dall'Ente sulla scorta delle valutazioni degli operatori impiegati, anche per l'approntamento di nuovi programmi, saranno esaminate con il servizio sociale comunale .

Art. 10  
Utenti e costi

L'Ente s'impegna ad assistere n. 8 minori residenti nel comune di Valguarnera.

Per il suddetto servizio l'A.C. s'impegna a corrispondere all'Ente la complessiva somma di € \_\_\_\_\_, quantificata sulla base degli oneri, così suddivisa

Costo del personale	€ _____
Oneri di organizzazione	€ _____
Oneri di sicurezza	€ _____
Totale imponibile	€ _____
I.V.A. 4%	€ _____
Totale complessivo	€ _____

connessi all'applicazione del contratto collettivo di lavoro e della normativa vigente in materia di oneri sociali, così come determinati per numero e qualifica al precedente art. 2, nonché degli oneri di organizzazione.

La liquidazione avverrà in rate mensili su presentazione di regolare fattura presentata nelle forme di legge, firmata dal legale rappresentante dell'Ente e vistata dal dirigente dei servizi sociali comunali, corredata dalla relazione predisposta dal responsabile psicologo dell'Ente e da dichiarazione attestante il rispetto degli obblighi contrattuali e previdenziali.

Tutti i costi di gestione sono a totale carico dell'Ente. E' esclusa la revisione dei prezzi.

## Art. 11

### Obblighi dell'Ente — Verifica del servizio - Recesso dalla convenzione

L'Ente ha l'obbligo di produrre all'atto della sottoscrizione della presente convenzione:

- la certificazione attestante il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 38 del decreto legislativo n.163/2006;
- la certificazione relativa al possesso del requisito speciale tecnico professionale, di cui all'art.39 del decreto legislativo n.163/2006 ed in particolare:
  - a) decreto di iscrizione all'albo regionale della sezione corrispondente alla tipologia del servizio e della struttura;
  - b) elenco nominativo degli operatori utilizzati e la relativa documentazione attestante possesso dei requisiti richiesti secondo gli standards quali/quantitativi di personale previsti dalla vigente normativa per la tipologia del servizio e della struttura;
- certificazione DURC in corso di validità;
- copie dei contratti di lavoro per categoria;
- copie delle polizze assicurative per il personale impiegato e per i soggetti ospitati;
- carta dei servizi.

L'Ente si impegna a:

- a) Garantire l'adempimento di tutte le clausole convenute e riportate nel presente atto;
- b) Rispettare le norme contrattuali, regolamentari, previdenziali ed assicurativi e di salute nonché le norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, con riferimento sia al personale interno che agli utenti;
- c) Mantenere la riservatezza delle informazioni relative alle persone ospitate e al rispetto della normativa sulla privacy con riferimento agli obblighi imposti dal D.Lgs. n. 196/03. L'Ente gestore è tenuto a comunicare per iscritto all'autorità comunale, il nominativo del responsabile del trattamento dei dati personali;
- d) Impiegare personale formato e aggiornato adeguatamente, in modo da garantire un buon livello qualitativo e di professionalità;

L'Autorità comunale si riserva la facoltà di verificare, attraverso proprio personale, anche mediante accesso ai locali senza preavviso, l'andamento del servizio e degli interventi effettuati dall'Ente gestore in dipendenza del rapporto convenzionale.

Con cadenza mensile, l'assistente sociale dovrà predisporre una relazione sull'andamento del servizio, evidenziando eventuali inadempienze alla presente convenzione o criticità sullo svolgimento del servizio, proponendo eventuali miglioramenti per garantirne una maggiore qualità.

D'intesa tra le parti, potranno essere anche esperite riunioni presso la struttura, al fine di evidenziare le problematiche emergenti per predisporre gli eventuali correttivi necessari. Nel caso di accertate gravi inadempienze alla presente convenzione da parte di uno dei contraenti la parte lesa può contestare per iscritto le inadempienze della controparte. Trascorsi 15 giorni dalla contestazione, senza che la parte inadempiente provveda a sanare o rimuovere le inosservanze, la parte lesa ha facoltà di recesso. Se la parte inadempiente è l'Ente gestore l'A.C. ha diritto di sospendere la liquidazione dei compensi pattuiti sino a definizione della controversia.

## Art. 12

### "Protocollo di Legalità"

Il legale rappresentante dell'Ente si impegna a sottoscrivere in uno alla presente convenzione, il protocollo di Legalità stipulato in data 28.11.2012 tra il Prefetto della provincia di Enna e il Sindaco di questo Comune, dichiarando il proprio impegno, per come riportato dallo stesso protocollo a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia, dandone contestuale comunicazione all'A.C. ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma esso si manifesti nei confronti del rappresentante legale dell'Ente gestore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari o richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale, o affidamento di forniture o servizi a date ditte, danneggiamenti, furti di beni personali o della struttura residenziale.

## Art. 13

### "Dichiarazione sui rischi interferenze di cui al decreto legislativo n.81 del 09/04/2008"

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 26, comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008 per il servizio oggetto della presente convenzione, non esistendo costi relativi alla sicurezza del lavoro che si possono specificatamente riferire alle fasi operative di produzione precedenti all'espletamento del relativo servizio di recupero, di tutela

e di assistenza, si specifica che gli unici costi di tale tipologia sono quelli supportati dall'Ente nell'espletamento delle attività connesse al servizio predetto effettuato presso il locale della propria struttura residenziale.

In virtù del fatto che i costi rientrano tra quelli di carattere più generale che l'Ente è tenuto comunque ad assolvere, quest'ultimo, con la sottoscrizione della presente convenzione, dichiara che non è possibile individuare la quota parte degli stessi riferibile esclusivamente oggetto della presente convenzione.

Le parti danno atto che, stante la natura e le modalità di esecuzione del presente rapporto negoziale, non sussistono tra le reciproche attività interferenze rilevanti ai fini del comma 3 dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e che, pertanto, ciascuna risponderà direttamente ed in via esclusiva dell'attuazione delle misure necessarie per prevenire rischi alla salute e alla incolumità dei propri lavoratori e dei propri utenti riconducibili all'adempimento delle prestazioni oggetto del presente rapporto convenzionale.

#### Art. 14

#### Registrazione convenzione

Le tasse di bollo e di registro sono a carico dell'Ente gestore, se dovute ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 24 giugno 1986, n.131.

#### Art 15

#### Rinvio

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle normativa in vigore e alle disposizioni del C.C..

#### Art. 16

#### Foro competente

In caso di controversia giudiziale il Foro competente è quello di Enna. E' espressamente escluso l'arbitrato.

Previa lettura e conferma, le parti dichiarano di approvare il presente atto che corrisponde in tutto alla loro volontà e si sottoscrivono come appresso:

Letto, confermato e sottoscritto

**Per l'Ente**

**Per il Comune**

Il Responsabile del Settore A.A.G.G.

---





**COMUNE DI VALGUARNERA**  
**( Provincia di Enna )**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ALLEGATO N. ( 2 ) OGGETTO PROPOSTA: EDUCATIVA DOMICILIARE IN FAVORE DI MINORI – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.**

**RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIO CULTURALE**

Ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della legge regionale n. 30/00, in ordine alla regolarità tecnica della proposta, si esprime **PARERE FAVOREVOLE**

Sede Municipale 11.1.2016

Il Responsabile del Settore Affari Generali  
F.F. dott. Calogero Gentonze



**COMUNE DI VALGUARNERA**  
**( Provincia di Enna )**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ALLEGATO N. ( 3 ) OGGETTO PROPOSTA: EDUCATIVA DOMICILIARE IN FAVORE DI MINORI – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.

**RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO E FINANZIARIO**

Ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della legge regionale n. 30/00, in ordine alla regolarità contabile della proposta, si esprime **PARERE FAVOREVOLE**

Sede Municipale 11-1-2016

Il Responsabile del Settore  
dott. Calogero Centonze



**COMUNE DI VALGUARNERA**  
**( Provincia di Enna )**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**ATTESTA**

che la presente deliberazione della G.C. n. 6 del 11/01/2016, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991 n. 44, è stata affissa all'albo pretorio del Comune di Valguarnera in data 12.01.2016 per rimanervi quindici giorni consecutivi ( art.11, comma 1°, come modificato dall'art.127, comma 21, della l.r. n. 17/04)

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

Sede Municipale, \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione, in applicazione della L. R. 3 dicembre 1991, n. 44 , pubblicata all'albo pretorio del Comune di Valguarnera Caropepe per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ è divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_

- decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ( L.R. n.44/94 art.12, comma 1 ) ;
- a seguito di dichiarazione di immediata esecutività

Sede Municipale, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

\_\_\_\_\_